

## **DELIBERA 570**

### **OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 20, 21 E 22 DELLA L. R. 5/ 2001 (ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLA STESSA LEGGE.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis...

DELIBERA

1. di adottare le modalità relative alla predisposizione delle istruttorie delle richieste di contributo per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 18.01.2001 n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 570 IN DATA 5 MARZO 2001.  
DISCIPLINA DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI, CALAMITA' NATURALI O CATASTROFI.

1. Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, decretati dal Presidente della Giunta regionale, da parte di:

a) imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature;

b) Agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie, nonché aziende agricole, che abbiano subito danni alla coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, ai fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole, o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché ai muri di sostegno, alle strade poderali, agli acquedotti aziendali, agli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica;

c) proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori, e/o proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi, e/o proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi, che abbiano subito danni alle loro proprietà;

2. Le domande – in esenzione di bollo – sono inoltrate alla Presidenza della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di cessazione dello stato di calamità, decretato dal Presidente della Giunta regionale, utilizzando l'apposito modulo-tipo in carta semplice. Fanno eccezione le domande relative a situazioni locali che per condizioni atmosferiche (innervamento o altro) non sono visitabili e valutabili: queste domande, presentate nei termini, potranno essere integrate successivamente, in condizioni di praticabilità dei luoghi, fermo restando che tale situazione dovrà essere attestata da

apposita dichiarazione del Sindaco;

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. n. 5/2001, l'istruttoria delle domande di contributo è svolta di norma dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile, che si avvale delle altre strutture regionali eventualmente interessate. La Giunta regionale, in presenza di eventi calamitosi di notevoli entità e gravità, può istituire una struttura temporanea ad hoc, composta da personale proveniente dai vari Dipartimenti regionali e coordinata da un Dirigente regionale, la quale è incaricata di istruire le pratiche, di valutare le richieste avanzate dai soggetti danneggiati dalle calamità e di provvedere all'erogazione dei relativi contributi. La struttura rimane in carica fino ad esaurimento delle pratiche, entro i termini previsti dalla normativa. In presenza di eventi calamitosi di limitata entità, di calamità naturali localizzate, settoriali e/o di particolare tipologia, il Presidente della Giunta regionale individua la struttura o le strutture regionali esistenti atte a istruire le pratiche;

4. La struttura regionale così costituita e/o individuata, al fine di predisporre gli atti amministrativi necessari al completamento dell'istruttoria, può richiedere, nelle forme ritenute più opportune al momento, la collaborazione di tecnici, competenti per materia, dipendenti anche di altre strutture regionali o comunali;

5. La struttura regionale, al fine di istruire le pratiche di richiesta di contributo, ha sempre il diritto di visitare i beni danneggiati e il richiedente ha l'obbligo di fornirgli tutte le indicazioni occorrenti, le informazioni utili e i dati necessari per la verifica dei danni subiti;

6. L'istruttoria delle richieste di contributo, con particolare attenzione all'ammissibilità delle richieste, al controllo e alle valutazioni dei danni e all'erogazione dei contributi e quant'altro necessario deve essere completata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, e/o del-la sua integrazione;

7. In caso di evento calamitoso di particolare natura o notevole estensione la Giunta regionale, con apposita deliberazione, può prorogare i termini di cui al comma 6 fino ad un massimo di trecentosessanta giorni.